

# Diritti e dignità tra persona e Istituzioni<sup>1</sup>

## 1. I TERMINI DELLA QUESTIONE

I termini che costituiscono il titolo della presente riflessione (diritti, dignità, persona e Istituzioni) sono tra i più complessi ed articolati che l'orizzonte concettuale antropologico e sociologico possa offrire. Sarà pertanto necessario [a] iniziare da un minimo di "*explicatio terminorum*" che permetta d'individuare la reale consistenza e portata delle parole e dei concetti loro associati per [b] poi articularne le relazioni secondo prospettive significative per la tematica di cui si occupa questo "Colloquio di Dottrina sociale della Chiesa".

- a) Per quanto concerne la "persona" è ormai necessario caducare la definizione boeziana che ha supportato tutto il millenario ciclo scolastico ed assumere ciò che la componente sana della Modernità ha saputo proporci in modo meno anonimo ed individualistico attraverso la nozione di "soggetto".
- b) Per quanto riguarda i "diritti" (= *rights*) non si può non considerare in sede concettuale come nessuno sia in grado di spiegare di *cosa* concretamente si tratti e – soprattutto – chi sia eventualmente tenuto a garantire il loro soddisfacimento. Senza considerare, inoltre, che il semplice riferimento a diritti (= *rights*) *tout-court* non li individua ancora a sufficienza nella loro "identità" (= *id est*), evidenziando la sostanziale irriducibilità reciproca tra "diritti soggettivi" e "diritti fondamentali", come vengono chiamati sia in dottrina che in varie Legislazioni. Non di meno risulta ben difficile parlare di "diritti" (= *rights*) ove non esista un "Diritto", inteso come "Ordinamento giuridico"<sup>2</sup> che ne costituisca la stessa possibilità di esistenza in quanto loro "tutela" concreta.
- c) Il riferimento alla "Istituzione" comporta la necessaria consapevolezza che si tratta di una realtà mai originaria – rinvenibile cioè in natura (o, se si vuole, "là fuori, nel mondo"), com'è invece per la persona – ma sempre funzionale, creata cioè dagli uomini, anche senza un'espressa volontà di tale esito. Una creazione che semplifica la vita quotidiana "fissandone" specifiche operatività, sia che si consideri la lingua (come idioma) sia che si consideri il "Servizio Sanitario Nazionale" o qualunque altra realtà istituzionale. Alle Istituzioni appartiene anche il Diritto (= *Law*) come orizzonte stabile di possibile esistenza, prima che di esercizio, dei diritti (= *rights*) già accennati.
- d) Il concetto più difficile da esplicitare è quello di "dignità". È un termine che fa riferimento non al linguaggio del "valore", sempre in qualche modo *comparativo* (= le cose valgono più o meno le une rispetto alle altre), ma al linguaggio più profondamente *ontologico*: ciò che è "degnò"... senza possibili comparabilità né parzializzazioni.

## 2. L'APPROCCIO GIURIDICO

### 2.1 L'orizzonte di comprensione

Per il giurista "teorico" i quattro termini (diritti, dignità, persona, Istituzioni) non si pongono sullo stesso piano poiché la sua competenza è focalizzata principalmente su "diritti" e "istituzioni"...

<sup>1</sup> Colloquio annuale di Dottrina sociale della Chiesa (24-25 novembre 2015) – Area Internazionale di Ricerca "*Caritas in Veritate*" (PUL).

<sup>2</sup> Cfr. S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze, 1945 (prima edizione: Pisa 1918).

Proprio per questo, però, l'approccio giuridico "fondamentale" – o se si vuole: pre-normativo – è tanto più necessario in questi anni in cui, dopo la "crisi" antinormativistica ed antiregolamentare del Sessantotto (una crisi che fu, in realtà, anti-autoritaria e non espressamente anti-giuridica), le "società civili" del mondo occidentale si stanno spostando velocemente proprio verso "sistemi regolamentari e normativi" di crescente invasività della vita non tanto "privata" quanto, più gravemente, "personale". Un fenomeno interessantissimo per chi si occupa di tematiche di "dottrina sociale", dovendosi tenere alta l'attenzione rispetto al monito – profetico – di GS 75: «si guardino i cittadini singolarmente o in gruppo, dall'attribuire troppo potere all'Autorità pubblica, né chiedano inopportuno ad essa eccessivi vantaggi, col rischio di diminuire così la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali». "Vantaggi" furono chiamati in quella sede i "diritti" individuali!

La questione è di grande interesse per la riflessione cattolica sul "sociale" poiché siamo pienamente parte – per quanto minoritaria – di un processo in cui il "morale" – divenuto "moralistico" lungo tutto l'Ottocento non solo "cattolico" (si pensi al mondo vittoriano inglese e al puritanesimo nord-americano) – ha ormai lasciato campo aperto al "legale", dopo che anche l'"etico" è stato attribuito con certezza al campo di competenza dello Stato: basti pensare ad Hegel, fino a Lenin, Hitler *et alii*.

In proposito non pare enfatico né irrealistico affermare che quanto nelle società europea antica e medioevale costituì il campo di referenza della "*religio*" passò progressivamente al "Diritto" lungo la Modernità, trasferendo al Diritto stesso le "potenzialità" e "funzionalità" precedentemente fondate e gestite in modo "religioso", facendo dello "*Ius*" la nuova "*religio*" capace di – e necessaria per – unificare il "popolo"<sup>3</sup>. Un "movimento" che, trasferendo da Dio al popolo (identificato da oltre due secoli con lo Stato) la "fonte" della comportamentalità "lecita", ha portato all'attuale situazione di moltiplicazione sia delle *Istituzioni* che dei *diritti* (= *rights*) che esse stesse devono "garantire" a ciascun singolo individuo: si pensi, in merito, alle Istituzioni comunitarie (europee) e ai loro rapporti "costitutivi" coi "diritti fondamentali" dei cittadini europei che esse stesse impongono agli Stati.

## 2.2 I diritti

L'uso del plurale "diritti" (= *rights*) è quanto mai appropriato poiché permette di non scivolare inconsapevolmente nella "*cloud*" del "Diritto" come tale che porterebbe immediatamente a discorrere di altro, focalizzando l'attenzione in uno "spazio" che potrebbe anch'essere del tutto privo di presenze umane...

Il ricorso al plurale permette inoltre di evitare – e, più ancora, di smascherare – molte mistificazioni ideologiche. Se si chiedesse infatti, per strada alla gente, se ritiene che nella nostra società ci sia più bisogno di "Diritto" o di "diritti", la risposta sarebbe immediata e palese: diritti! Sempre solo "diritti", poiché il Diritto (identificato con la Norma, la Legge) limita, opprime... mentre i diritti (identificati con le pretese individuali: i "vantaggi") liberano! Non di meno: il Diritto è il massimo dell'impersonale, del teorico, del disincarnato... mentre i diritti sono sempre "i miei", il massimo del sensibile e concreto.

Questi primi spunti sono già adeguati per introdurre con sufficiente cognizione di causa qualche ulteriore considerazione in termini proprio di "diritti" (= *rights*), mantenendo sullo sfondo sia la *persona* che la sua

---

<sup>3</sup> L'esperienza francese è emblematica in merito: *unus Princeps, una natio, unum Ius*.

*dignità*, poiché ad esse andranno poi rapportati. Le *Istituzioni*, per contro, non fanno espressamente parte di questo “gioco” proprio in ragione della loro *mera strumentalità* al miglior vivere umano.

- a) La prima considerazione riguarda i diritti (= *rights*) come semplici “marcatori formalizzati” del buon funzionamento delle dinamiche socio-antropologiche di base. Sono veri e propri “criteri” *ex-post* (e non “principi” *ex-ante*) in base a cui *valutare* (e non ancora *giudicare*) lo stato di ottimalità – o la sua carenza o assenza – delle relazioni socio-antropologiche. Come i “parametri” delle analisi cliniche: i trigliceridi non “sono” né il fegato né la sua fisiologia, in modo tale che li si possa scambiare... Sono tuttavia uno dei *marcatori* ormai condivisi (e per questo “formalizzati”) del corretto funzionamento dell’apparato epatico stesso. Così sono i diritti (= *rights*) rispetto alla socialità umana e, molto maggiormente, rispetto alla persona e alla sua dignità “*in societate*”.
- b) Altro elemento di cui tener conto è quello che riguarda la “natura” e funzione essenzialmente *riparativa* e non *costitutiva* dei diritti (= *rights*) rispetto al vivere umano. Occorre considerare come il prendere corpo e “nome” dei diritti (= *rights*) sia sempre conseguenza del *reiterato fallimento relazionale* tra le persone (e/o le loro cose) e questo sia in campo individuale che sociale e politico. È in tale contesto – e solo in esso! – che i diritti (= *rights*) nella loro gestione replicante diventano il Diritto (= *Law*) che, però, è una istituzione volontaria. L’esempio più palese in merito è quello del rapporto tra “vita di famiglia” e “Diritto di famiglia”: indubbiamente c’è riconducibilità almeno in ragione della trattazione di elementi comuni, ma è pensabile che la famiglia come tale sia descrivibile – o, addirittura, costruibile – attraverso il Diritto di famiglia?
- c) C’è poi il grave problema dell’Idealismo europeo continentale che ha fatto del “Diritto” (= *Law*) una delle dimensioni portanti della realtà: si pensi solo all’uso kantiano dell’espressione “di diritto” contrapposta a “di fatto”, esprimendo col “Diritto” la dimensione *trascendentale* della realtà... quella assoluta, data a priori ed irraggiungibile per l’umanità! Un disastro concettuale assoluto, che ha posto le basi per il successivo approdo allo Stato etico.
- d) Ultima considerazione, derivante in realtà da quanto sin qui illustrato: il termine “diritti” (= *rights*) – e l’uso singolare di ciascuno di essi – è stato utilizzato nel Novecento (e continua) per *fondare* e *garantire* elementi (o brandelli) di realtà socio-antropologica ritenuti *individualmente irrinunciabili* e meritevoli di necessaria *tutela istituzionale*. A partire dalla metà del XX sec., cioè, è sembrato (inconsapevolmente) a molti che qualificare come “diritti” (= *rights*) un certo numero di attività (= espressione, opinione, stampa, associazione, circolazione...) potesse garantirne – kantianamente (*sic*) – non solo la stabilità e la tenuta all’interno dello spazio socio-antropologico originario, ma anche giustificarne la “esportabilità” e la “misurazione” all’interno di orizzonti socio-antropologici (e politici) di assoluta diversità.

### 2.3 Le Istituzioni

Come già per i diritti (= *rights*), così anche per le Istituzioni non sarà possibile in questa sede andare al di là di alcune consapevolezze e considerazioni tanto parziali quanto, però, significative per la tematica in esame.

- a) Come già accennato, si tratta prima di tutto di dare la giusta considerazione alla natura espressamente “umana” delle Istituzioni: di *tutte* le Istituzioni come tali. Le Istituzioni sono un prodotto umano: qualcosa che origina dalla socialità del vivere e proprio quest’origine antropologica ne mette in risalto la “natura”

espressamente *funzionale a livello sociale*. Si potrebbe paragonarle a veri e propri “utensili sociali”: strumenti costruiti per facilitare operazioni ripetitive in *ambito relazionale*. L’individuo isolato ed il piccolo gruppo retto da rapporti “primari” (sotto il profilo sociologico) non “conoscono” né “creano” Istituzioni... Sono, al contrario, i gruppi strutturalmente caratterizzati dall’*anonima terzietà degli individui* a generare “ruoli” e “funzioni” che rimangono stabili al di là di qualunque “terzo” (= sconosciuto) li eserciti, ponendo in ciò l’attenzione sul ruolo e la funzione anziché sull’individuo.

In tale prospettiva si è già accennato come alle Istituzioni appartenga anche il Diritto come “Ordinamento”... anzi, secondo l’insegnamento di S. Romano e P. Grossi, il Diritto è prima di tutto ed essenzialmente “Istituzione/ordinamento”; solo a livelli successivi entrano in gioco i “diritti”, le Norme e le Leggi propriamente dette.

- b) La seconda consapevolezza che occorre sollecitare in questa sede riguarda la *vita e sopravvivenza* delle Istituzioni che, una volta sorte, diventano *auto-nome* (= regola e norma a se stesse) ed *auto-poietiche* (= origine del proprio mantenersi ed operare) tendendo alla replica di se stesse e divenendo spesso indipendenti anche dall’intenzione e finalità di chi le ha poste in essere... giungendo fino ad influenzare e limitare chi le ha “create”. Si pensi, in campo giuridico, alla Costituzione di uno Stato contemporaneo, al suo essere (stata) creata da una specifica società ma anche al suo creare una specifica società.
- c) Va inoltre considerato come il loro essere “poste” a livelli “superiori” rispetto alle singole persone ne fa obbligati punti di riferimento sia di promozione che di repressione anche delle relazioni e condotte personali, mostrandole come “referenti stabili” sia dei *significati* che della *comportamentalità* umana, come avviene in modo del tutto specifico con le Norme morali e giuridiche. Questo attribuisce alle Istituzioni una consistenza, un rilievo e un’importanza ben superiori a quelli attribuibili, p.es., ai diritti (= *rights*), sollecitando il giurista a considerarle entro gli stessi parametri e criteri utilizzati per le persone.

#### 2.4 Diritti e Istituzioni

Gli elementi di consapevolezza sin qui illustrati circa diritti (= *rights*) ed Istituzioni hanno messo in luce la *non immediatezza* del legame tra gli uni e le altre; un legame difficile da individuare a livello “eziologico” e tanto più “causale”.

Il primo elemento problematico da affrontare è la non immediata riconducibilità dei diritti individualistici (= *rights*) al Diritto come Ordinamento/Istituzione (= *Law*). La natura e funzione ordinatoria e pacificante, infatti, del Diritto-Istituzione non permette di porlo al di sopra – quale fonte e scaturigine – dei diritti individualistici (= *rights*) intesi come pretese istituzionalmente tutelate, principalmente attraverso lo strumento giudiziale (= le Corti). Nella storia umana, infatti, è innegabile che non esista “il” Diritto ma molti Ordinamenti giuridici che gestiscono a modo loro le conflittualità intersoggettive interne a ciascuna società, civile prima che politica. È la semplificazione del vivere sociale attraverso i processi di istituzionalizzazione che porta [1] le pretese individualistiche a diventare prima [2] “diritti” (riconosciuti *ex-post* ai molti singoli che lamentano il danno loro arrecato da determinate condotte di terzi) e poi [3] “Diritto” (riconosciuto *ex-ante* a tutti i membri di tale comunità sociale). Questa dinamica pone in risalto la *relazione* addirittura *opposta* tra diritti (= *rights*) e Diritto (= *Law*) quando si tratti del “paradigma” normativo anziché di quello “giudiziale”.

La presa d'atto ormai diffusa a livello politico (prima che sociale) di questo andamento di istituzionalizzazione dei diritti individualistici (= *rights*), insieme col “dogma” tardo-moderno della sovranità popolare che si esprime attraverso l'attività legislativa parlamentare, hanno ormai consolidato una mentalità – di assoluta efficacia funzionale – in grado di “trasformare” le pretese individuali (= *claims*) in richieste di “diritti” individualistici (= *rights*) che il Diritto (= *Law*) trasformerà poi in opportunità – quando non addirittura veri “patrimoni” – generali, garantendone così la tutela generalizzata *a priori* rispetto ad ogni singola comportamentalità.

Inutile, a questo punto, nascondersi la perfetta *equivalenza funzionale* di questo processo rispetto a quello “nomopoietico” tradizionale in cui *l'a priori* – naturale o religioso – presiedeva alla formazione dello strato “etico” da cui si dipartivano poi Morale e Diritto, incaricate di sovrintendere alla comportamentalità concreta (individuale e sociale) di ciascun soggetto. Non di meno, somma garanzia e grembo fecondo di tutto ciò sono sempre state le (supreme) Istituzioni, senza delle quali nulla può esser più realizzato; dovendosi porre tra queste anche – e prima di tutto, dal punto di vista cronologico – quelle “religiose”, cui oggi sono subentrate quelle “sociali” e “politiche”... senza poter trascurare l'attuale dipendenza di entrambe da quelle “economiche”. Ed è proprio al ruolo “deontico” (o “comportamentale”) delle Istituzioni socio-politiche che occorre riconoscere oggi un'importanza decisiva in luogo di quella tradizionalmente ricoperta dalle Istituzioni religiose. Sono esse, infatti, a svolgere in modo pressoché universale l'attività “etica” di base, poiché è ormai il Diritto (= *Law*) a “giustificare” la condotta del singolo, tutelandola e garantendola anche contro il resto della collettività (= *right*), secondo quella dinamica che presiede dalle radici quasi ogni condotta esteriore di qualunque soggetto *in societate*: cioè la “legittimazione”.

### 3. PERSONA, DIGNITÀ E COSCIENZA

#### 3.1 La persona e la sua dignità

Il quadro sin qui delineato per sommi capi circa il rapporto tra individui ed Istituzioni imperniato sui diritti (= *rights*), non ha attivato alcuna connessione né con la persona, né con la sua dignità, mostrando – forse in modo sorprendente per qualcuno – la possibile “estraneità” tra i due ambiti: una *estraneità* che rende necessaria una riflessione più consapevole sul secondo binomio concettuale proposto: persona e (sua) dignità.

Sarebbe fin troppo facile assumere anche soltanto qualcuna delle affermazioni monumentali circa il rapporto “ontologico” tra persona e Diritto: la cosa porterebbe assai lontano... mentre le dinamiche sin qui descritte – pur sommariamente – “sono” la realtà concreta in cui ci si muove oggi. Affermare, infatti, che la persona è il “centro” o la “fonte” del Diritto non andrebbe – oggi – oltre la pura estetica. Questo, però, è il vero problema del Diritto (= *Law*) e dei diritti (= *rights*): la necessità di aver ben chiaro “cosa” e “come” sia la persona cui ci si riferisce. Meglio ancora: “chi” essa sia! È la “fonte”, infatti, ad essere costitutiva di ciò che ne sgorga. Ed occorre essere molto chiari altrimenti – kantianamente – il Diritto (= *Law*), inteso attualmente come la “sommatoria” dei diritti (= *rights*) tutelati, *precede la persona* e potrebbe addirittura giungere a “costruirla”... come sempre più appare in campo bio-giuridico (in realtà: farmaceutico-economico).

La boeziana “*individua substantia subsistens*”, una volta “naturalizzata” da Grozio (privandola del suo costitutivo riferimento a Dio e, cristianamente, del rapporto personale con lui) e rafforzata dalla volontà auto-identificante di Suárez, divenuta poi il “cittadino” della Dichiarazione del 1789 e delle varie Dichiarazioni internazionali dei “diritti”, è oggi l’*individuo autocentrato e desiderante* che reclama diritti (= *rights*) e costruisce nuove Istituzioni – sempre più complesse (e macchinose) – che gliene “attribuiscono” stabilmente l’indisturbata fruizione in ambiti e territori sempre più ampi, anche in conseguenza di Norme di Ordinamenti giuridici (= Diritto/*Law*) diversi da quello di appartenenza.

Si deve invece affermare con forza che la persona è “soggetto” e non “individuo”, è “relazione” e non “sostanza”, si caratterizza per “dignità” e non per “sussistenza”: su questo non si può tornare indietro! Per quanto, infatti, non possa essere radicalmente negato che nel pensiero, prima di Boezio e poi degli Scolastici, “*individua*” e “*substantia*” significassero la indivisibilità e la non-incrementabilità, non di meno si rimane sempre inchiodati all’interno dell’eterna “terzietà” dell’*essere*: l’“*est*” è e rimane costitutivamente una “terza persona”, allo stesso modo delle “cose”. La *substantia* però non è *persona*! La persona, infatti, è sempre – per quanto non *solo* – un “io”, un “*sum*” che si auto-differenzia dalle cose e opera sulle cose. La persona è il “*sum*” (che non è né l’*ego* né il *self*): la “prima persona” che *esige* una nuova grammatica in cui “uno” e “molti” (= *res*), “persona” e “cosa” (= *sum, est*) non sono più confondibili, né assimilabili. Siamo innanzi ad una realtà ben più ampia di quella “classica” dominata dall’*impersonalità* della “terza persona” propria della realtà come tale (= *res*). Questo, però, pone innanzi ad una realtà popolata di soggetti “chiamati”<sup>4</sup> – e “chiamanti” – al reciproco riconoscimento... ed ecco delinarsi la “seconda persona”: il *tu*, mai riducibile ad un semplice “altro”... proprio della “terza persona”.

Proprio, però, la constatazione che troppo spesso l’umanità finisce preda dell’estraneità, dell’anonimato del *non-tu*, del “lui” che spesso degrada nell’“*esso*”, diventa il “luogo”, la “sede”, la “condizione”, dei “diritti” per impedire che l’estraneo perda il suo essere comunque “persona”. Quanto già sollecitato a proposito del Diritto di famiglia è chiaro in merito: si chiede al Giudice il “riconoscimento di diritti” quando dalla persona non si ha più il “riconoscimento del tu”.

La “prima persona” non è in nessun modo una “realtà” incrementale e additiva. In quanto “soggetto” è *indivisibile e non ampliabile, incomprimibile e non parzializzabile*... non esiste “gradualità” alcuna nell’essere “in prima persona”, né alcuna “condizione” concreta può intaccare o ridurre tale “identità” (= *id est*).

È questo, in fondo, che si vuole indicare col concetto di “dignità” in tutte le situazioni in cui il discorso o il ragionamento o la valutazione o il giudizio sulla persona mostra la necessità di porne in risalto il “nucleo” più irrinunciabile e costitutivo, al di là di ogni sua possibile “manifestazione” fenomenica o anche solo funzionale.

La questione è decisiva per l’argomento che ci occupa, poiché mentre la dignità è *unitaria, incomprimibile e indivisibile*, i diritti (= *rights*) invece sono sempre *parziali e frammentari*.

### 3.2 Dignità e diritti (individuali)

---

<sup>4</sup> Si faccia attenzione in merito a non ri-cadere nelle questioni della *potenza* e dell’*atto*.

Parlare di persona in termini di *dignità* non risulta tuttavia concludente se prima non si metta adeguatamente a fuoco cosa “sia” e come “funzioni” tale concetto così fondamentale. La *dignità* è un concetto ampio da individuare, prima ancora che da “definire” e per questo difficile da spiegare.

Si potrebbe trarre vantaggio dal paragonarla ad un altro concetto di grande ampiezza e scarsa definibilità, per quanto a tutti abbastanza “familiare”: quello di “salute”. E, in effetti, anche nella *dignità*, come nella *salute*, si devono fare i conti con una realtà concretamente percepita ma anche concretamente indivisibile ed ingestibile, alla quale non si può accedere in modo “analitico” e “puntuale” se non indirettamente, tramite quegli “indicatori formalizzati” di cui si è già parlato a proposito dei diritti (= *rights*). Una realtà, per di più, che non può in nessun modo essere “riasmblata” a partire dai suoi “indicatori formalizzati” poiché è necessario riconoscere che si tratta di *meri* “indicatori” e non di “componenti” veri e propri.

Se mi si permette l’oggettivazione: i diritti (= *rights*) *non sono* come i componenti di un motore, cosicché quando li si possiede tutti si possa letteralmente “costruire” tale motore procedendo per semplice “assemblaggio”, come avviene in officina. La persona non può essere “disassemblata” in diritti (= *rights*) come, invece, un motore nei suoi componenti! Per questo l’esperienza comune e costante del mondo giuridico fa continuamente prendere atto che nessun “cumulo” né “combinato disposto” di diritti (= *rights*) riesce mai a “ricostruire” la vita di nessuno. Si pensi – ancora – al Diritto di famiglia, oppure alle tristissime vicende delle vittime di errori giudiziari, o anche alla improbabile ed ineffettiva riabilitazione di innocenti ingiustamente accusati.

Occorre diventare “capaci” di infrangere l’identificazione razionalista e borghese tra “persona” e “suoi” diritti (= *rights*), negando con risolutezza che la “Legge” – uguale per tutti – coincida col Diritto e questo – a sua volta – sia riducibile al cumulo dei diritti (= *rights*) in qualche modo “fissati” nei Codici, di cui quello napoleonico fu l’espressione programmatica, per nulla superata dai fenomeni attuali di de-legificazione.

### 3.3 *Dignità e coscienza*

Qui giunti diventa allora possibile affermare che espressione *peculiare* – e non solo “sintetica” o “simbolica” – della persona e della sua dignità è la “coscienza”: quella coscienza che il Concilio Vaticano II ha finalmente saputo porre in risalto quale elemento “costitutivo” della persona stessa. Una *coscienza* che diventa, in qualche modo, il “locus” stesso della persona, la sua “sede”, il suo “quid” o “id” più profondo ed imprescindibile: la “casa del sé” di ciascuno... la sua stessa *identità*.

Proprio “questa” *coscienza* il Vaticano II, soprattutto nella Dichiarazione “*Dignitatis Humanæ*”, ha congiunto strettamente alla *dignità umana* facendo dell’una l’espressione visibile dell’altra: la dignità “visibilizza” la coscienza.

Si è trattato di un passo epocale – per quanto ancora ignorato dalla maggioranza degli stessi cristiani –; un passo che ha completamente trasformato sia la coscienza in sé che la sua relazione con la realtà e, più ancora, il vissuto (e vivibile) umano.

Con la *Dignitatis Humanæ* la coscienza individuale smette di essere poco più che la “fedina penale” individuale sulla quale si stratificano – peccato dopo peccato – le ferite e le cicatrici della vita (im)morale di ciascun singolo.

La coscienza riproposta dal Vaticano II è la sede della “libertà” umana *consapevole e razionale*: la sede della scelta e decisione di amare ed anche di soffrire pur di amare; è la sede del “promettere” e del “rimanere fedeli” alle promesse, costi quel che costi; è la sede dell’incontro con Dio e della consegna totale di se stessi a Lui. È il “luogo” – o anche il *dinamismo* o il *flusso* – in cui conoscenze, desideri, affetti, paure, speranze di ciascuno... s’incontrano e si confrontano al fine di trovare e fissare quale sia il “nome” corretto da dare ad ogni “cosa” della vita (= l’identità), così da stabilire poi quale debba essere anche il corretto rapporto da stabilire ed intrattenere con ogni “cosa” (= *adæquatio*).

È nella coscienza, non di meno, che emerge la persona: “nella” coscienza che non è una “cosa”, una “*res*”, ma un *dinamismo*, forse, un “modo” addirittura attraverso cui il soggetto interagisce con la realtà personale assieme a quella circostante... come un prisma che scompone o ricompone la luce, come una lente che concentra o proietta i raggi che la attraversano, che l’acqua che scioglie o pone in sospensione le particelle che incontra.

Se questo, però, è il “centro”, il “nucleo” della persona, né diritti (= *rights*) né Istituzioni potranno essere mai alla sua altezza, al suo livello, non solo per “contenerla” o per “esprimerla” ma tanto meno per “promuoverla” o “tutelarla”.

La persona, in quanto coscienza e dignità, è incontenibile: occorre prenderne atto e cambiare radicalmente il modo d’intendere il suo rapporto col Diritto.

#### 4. CONCLUSIONI

Il momento attuale risulta di grande delicatezza per la “sopravvivenza” della *dignità umana* non solo dal punto di vista fattuale ma, molto più radicalmente, concettuale. *Sopravvivenza* della “dignità” che, come detto, coincide concettualmente con la “persona” stessa, con l’uomo... come ognuno percepisce e pensa se stesso (e chi ama).

La disarticolazione dell’*umano funzionale* in diritti individualistici (= *rights*) “stabiliti” in sede convenzionale<sup>5</sup> e “tutelati” in sede giudiziaria a-legislativa, costituisce la maggior minaccia dell’*umano reale*: la “persona”, mai parzializzabile nella propria dignità e coscienza.

L’utilizzo “ingenuo” del linguaggio e dello strumentario giuridico per promuovere e tutelare la persona si sta già manifestando come un vero e proprio *boomerang* il cui “ritorno” al lanciatore si sta ormai realizzando.

Purtroppo è da temersi, soprattutto in campo ecclesiale, che non si sia ancora capito che le “parole” sono più “ostinate” dei fatti ed il loro uso inadeguato rispetto alle concettualizzazioni sottostanti potrebbe risultare fatale ben prima di quanto ci si aspetti.

PAOLO GHERRI (PUL)

---

<sup>5</sup> Non si sottovaluti come ad ogni effetto i “diritti del cittadino europeo” derivino dal Trattato di Roma e non da altre formulazioni letterarie.